

Tributario

Accertamento fiscale

L'accertamento parziale può basarsi sul metodo induttivo

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Con l'ordinanza n. 32609 del 2018 la Corte di Cassazione conferma che l'accertamento parziale può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo, non costituendo una tipologia autonoma di ricostruzione della materia evasa rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39, d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 e 55, d.p.r. n.633 del 1972, ma una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi	Cass. Civ., sez. trib., 23 dicembre 2014, n. 27323, in CED Cass. Civ., Rv. 633725; Cass. Civ., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21984, ibidem, Rv. 21984; Cass. Civ., sez. trib., 10 febbraio 2016, n. 2633, ibidem, Rv. 638908; Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 22 gennaio 2018 (ord.), ibidem, Rv. 647101; Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 4 aprile 2018 (ord.), n. 8406, ibidem, Rv. 647574
Difformi	

L'Amministrazione finanziaria emette un avviso di **rettifica presuntiva** per le imposte sui redditi avvalendosi della disciplina del c.d. **accertamento parziale** di cui all'art. 41 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente impugna l'atto impositivo lamentando che, nel caso di specie, non ricorrono i **presupposti** applicativi di questa tipologia di accertamento.

In riforma della pronuncia di prima cure, la Commissione Tributaria Regionale ritiene insussistenti i requisiti imposti per l'applicazione dell'accertamento parziale, essendo limitato ai casi di possesso da parte dell'Ufficio procedente di elementi certi dai quali desumere errori od omissioni di materia imponibile.

Nella ordinanza n. 32609 del 2018 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione rigetta il motivo di ricorso formulato dall'Amministrazione finanziaria.

Come è noto, in base all'art. 41 bis, d.p.r. n. 600 del 1973 l'Amministrazione finanziaria può limitarsi ad accertare le imposte evase sulla base degli **elementi istruttori** raccolti ex art. 32, comma 1, nn. da 1 a 4, d.p.r. n. 600 del 1973, dalle **segnalazioni** effettuate dalle proprie articolazioni interne, da altre agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da altra Pubblica Amministrazione oppure dai dati in possesso dell'**Anagrafe tributaria** e ciò "senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice".

Nell'ordinanza in rassegna la Corte di Cassazione ricorda che l'accertamento parziale può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale (così **Cass. Civ., sez. trib., 23 dicembre 2014, n. 27323**, in CED Cass. Civ., Rv. 633725). Decisiva è la ratio della disciplina: l'accertamento parziale è strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le **attività istruttorie** diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e **non richiedano**, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio **valutativo ulteriore** rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest'ultima provenga da un soggetto estraneo all'amministrazione o da fonti ad essa interne.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. **Cass. Civ., sez. trib., 23 dicembre 2014, n. 27323**, cit.), rispetto all'accertamento che ha luogo nelle forme ordinarie, sia esso analitico o induttivo, l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo, risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si avvale di una sorta di "**automatismo argomentativo**" indotto da quelle fonti di conoscenza, in guisa del quale il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario perciò dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi.

La Suprema Corte ribadisce inoltre che l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39, d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (così Cass. Civ., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21984, in CED Cass. Civ., Rv. 21984; in senso conforme Cass. Civ., sez. trib., 10 febbraio 2016, n. 2633, in CED Cass. Civ., Rv. 638908; Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 22 gennaio 2018 (ord.), ibidem, Rv. 647101; Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 4 aprile 2018 (ord.), n. 8406, ibidem, Rv. 647574).

Riferimenti normativi

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 17 dicembre 2018,

